

N. R.G. 1352/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice dott.ssa Claudia Pedrelli ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1352 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018,

tra

██████████ S.P.A. (C.F./P. IVA ██████████) con sede in Napoli, via ██████████
██████████ in persona del l.r.p.t. ██████████ (c.f. ██████████)
██████████ nato a Grottaglie (TA) il ██████████ rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. ██████████ (CF ██████████ - procuratore dichiaratosi antistatario-, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Nola (NA) alla Via ██████████

Opponente

e

██████████ S.A. (N.V.) - Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia, part. IV.A. n. 11584211004, in persona del ██████████ con sede in Roma (RM), elettivamente domiciliata in Roma, ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso (R.G. 63939/17).

Opposta

Oggetto: assicurazione contro i danni.



MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] S.p.A. ha proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Roma (R.G. 63939/2017) n. 25194/2017 G.U. dr. Lucio Fredella, depositato il giorno 07.11.2017 e notificato in data 13.11.2017, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 13.600,00 oltre gli interessi di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 730,00 per compensi, in euro 145,50 per esborsi, spese generali come per legge (15%) oltre a c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi in favore del procuratore costituito. La parte opponente ha, quindi, chiesto di *"accogliere la presente opposizione, previo accertamento di fatto, e le relative eccezioni spiegate e di conseguenza, preliminarmente revocare il D.I. opposto e rigettare ogni altra domanda rivolta nei confronti dell'opponente, con condanna alle spese e competenze del presente giudizio. Voglia l'adita Autorità Giudiziaria, contrariis reiectis, accertare l'illegittimità e l'inesigibilità del decreto, dichiarando che non vi erano i presupposti di legge per l'emanazione del provvedimento."*

Costituitasi in giudizio [REDACTED] S.A. (N.V.), ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, confermare integralmente lo stesso e rigettare la opposizione avversaria, perché infondata in fatto e in diritto per i motivi suesposti, con conseguente condanna al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio."*

Nel corso del giudizio, concessi alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e assegnata nelle more la causa a questo giudicante, con ordinanza del 5.4.2019 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.



Occorre rilevare, in primo luogo, che la [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha stipulato con la compagnia di assicurazione del credito [REDACTED] S.A. (N.V.) la polizza assicurativa del credito n. [REDACTED] 6 (doc. 1 fascicolo opposta) in vigore dall'1.6.2016 per una annualità. Sulla base di tale titolo, l'opposta ha asserito di essere creditrice nei confronti della [REDACTED] S.p.a. della somma di euro 13.600,00 a titolo di premi insoluti, determinati come da previsioni di cui alle Condizioni Generali e Particolari di Polizza (doc. 1 fascicolo opposta).

Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1901, 3° c. c.c. come formulata dall'opponente.

A tal riguardo, in diritto, preme richiamare la disciplina predisposta dal legislatore in materia di contratto di assicurazione.

L'art. 1901, 3° comma c.c. dispone che *"nelle ipotesi previste dai due commi precedenti - ossia di mancato pagamento nei termini del premio dall'assicurato e conseguente sospensione dell'assicurazione - il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. [...]".*

Dunque, se l'inadempimento si protrae per un semestre dalla scadenza del termine concordato per il pagamento è stabilita come conseguenza la risoluzione del contratto *ipso iure*. Posta comunque la permanenza dell'obbligo dell'assicurato di corrispondere il premio (C. 4849/1989), tale disposizione, allo scopo di evitare che l'assicuratore possa approfittare di una simile situazione, opera indipendentemente dalla previsione di una clausola risolutiva espressa non trovando applicazione la disciplina generale di cui agli artt. 1456 e 1457 c.c., che presuppone un regolamento convenzionale (C. 944/1996).

Il termine di sei mesi decorre dal giorno di scadenza, non da quello in cui inizia la sospensione, ed un eventuale pagamento eseguito dopo il decorso di tale termine estingue il credito dell'assicuratore, ma non dà luogo alla reviviscenza del rapporto (C. 7647/1991).



In ogni caso, però, come evidenziato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il decorso del termine non comporta la decadenza dal diritto ad incassare i premi arretrati. Pertanto, l'assicuratore, indipendentemente dalla risoluzione, può agire per la riscossione entro il termine di prescrizione di un anno dalle singole scadenze previsto dall'art. 2952 (C. 6212/1985).

Il legislatore prevede, infatti, il diritto dell'assicuratore al premio in corso, intendendo con tale espressione il periodo di tempo (generalmente di un anno) al quale le parti hanno commisurato il premio relativo (C. 8863/1992).

L'assicuratore, comunque, può evitare la risoluzione del contratto se entro il termine suddetto *"agisce per la riscossione"*. Occorre precisare, però, che, a tale fine, non si ritiene sufficiente una semplice dichiarazione stragiudiziale, essendo invece necessaria la notifica di un atto di citazione o un decreto ingiuntivo. In quest'ultimo senso si è espressa anche la Suprema Corte affermando che l'azione per la riscossione può considerarsi esperita solo con la notifica del ricorso e del decreto ai sensi dell'art. 643, ult. co., c.p.c. (C. 8367/1995).

Nel caso di specie, l'assicurazione stipulata dalle parti è rimasta in vigore per una sola annualità, dall'1.6.2016 al 31.5.2017, avendo esercitato la ██████████ S.p.a., in data 30.3.2017, il diritto di recesso dal contratto *inter partes*, impedendo così il rinnovo dello stesso (all. 2 opposizione).

L'assicuratore, da parte sua, ha inviato una lettera di diffida ad adempiere in data 17.7.2017 intimando il pagamento del premio insoluto (doc. 3 monitorio), lettera che, come visto, non può avere l'effetto impeditivo della risoluzione del contratto. Tuttavia, lo stesso, ha notificato all'assicurato il decreto ingiuntivo n. 25194/2017 - RG n. 63939/2017 unitamente al ricorso in data 13.11.2017, interrompendo in tal modo il termine di prescrizione di un anno fissato dall'art. 2952 c.c. relativamente ai premi assicurativi da incassare.

Tutto ciò considerato in fatto e in diritto, si deve affermare il diritto dell'assicuratore opposto al pagamento del premio assicurativo per l'annualità in cui il contratto è rimasto in vigore. Invero, la decadenza dal termine di sei mesi di cui all'art. 1901, 3° c. c.c. poteva avere come conseguenza esclusivamente la risoluzione di diritto del contratto, contratto che peraltro non



si sarebbe rinnovato in ragione del recesso esercitato, mentre non poteva generare il venir meno del diritto alla corresponsione del premio assicurativo per il periodo di riferimento, essendo questo sottoposto al termine di prescrizione breve di un anno (art. 2952), prontamente interrotto dalla parte interessata (C. 7518/1994).

Si rileva altresì che l'art. 6 del contratto di assicurazione *de quo* prevede, conformemente a quanto esposto, che *"...premesso che il premio è unico ed indivisibile, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio comporta la sospensione della garanzia e l'esclusione definitiva dalla copertura dei crediti scaduti e non pagati durante detta sospensione. L'assicurazione riprenderà vigore il giorno successivo al ricevimento del premio omesso, a meno che l'assicuratore non abbia esercitato il proprio diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1901 del codice civile."*

Pertanto, accertato nell'an il diritto dell'assicuratore al pagamento del premio assicurativo oggetto di causa, occorre verificare il *quantum* dovuto dall'assicurato.

Sotto tale profilo, l'opponente ha contestato la sussistenza di adeguati riscontri probatori.

Non si possono condividere le deduzioni dell'opponente per i seguenti motivi.

Il contratto di assicurazione n. 57513 stipulato dalle parti (doc. 1 parte opposta) prevede all'art. 6 "Premio – spese accessorie" che *"le modalità e i termini per il pagamento e per la determinazione del premio annuo e del minimo di premio risultano espressamente indicati nelle Condizioni Operative e Particolari. Il minimo di premio è comunque dovuto qualunque sia la causa che abbia impedito all'assicurato di raggiungerlo."*

Le "Condizioni Operative e Particolari" allegate alla polizza, a loro volta, prevedono all'art. 1, lett. B) che *"qualora il premio dovuto, calcolato applicando il tasso onnicomprensivo stabilito in polizza all'ammontare compressivo del fatturato indicato dall'assicurato da prendere come base per il calcolo del premio, risulti superiore al minimo di premio versato nel corso della medesima annualità, l'assicuratore, calcolata la differenza addebiterà all'assicurato il conguaglio di premio.[...] Il conguaglio di premio viene addebitato con apposita appendice e l'importo in essa indicato deve essere versato dall'assicurato secondo i termini e le modalità indicati nella medesima."*

Fermo restando quanto disposto all'art. 9 delle Condizioni Generali di polizza, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, sia il premio del periodo assicurativo conclusosi sia



il premio minimo del nuovo periodo sono determinati e addebitati dall'assicuratore – salvo conguaglio – sulla base dell'ultima notifica effettuata. Ai fini dell'adempimento del fondamentale principio di globalità, l'assicurato ha, comunque, l'obbligo di notificare l'ammontare complessivo del fatturato annuo svolto entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo".

Dunque, sulla base della ricostruzione e interpretazione delle clausole contrattuali deve ritenersi quanto segue:

1. con riferimento alla prima voce del credito spettante all'assicuratore, corrispondente all'appendice di premio n. 3 del 01/02/2017 per euro 5.950,00, la sua debenza trova riscontro direttamente dalle previsioni contrattuali relative al minimo di premio dovuto, la cui corresponsione costituisce oggetto di un obbligo contrattualmente assunto dall'assicurato ai sensi dell'art. 1 lett C) del contratto per cui è causa (art. 1 lett C – *"Minimo di premio: L'assicurato s'impegna a versare all'assicuratore, per ogni periodo assicurativo, il minimo di premio fissato nelle condizioni particolari"*).

Sulla base delle statuizioni contrattuali, il minimo di premio dovuto dall'assicurato è calcolato per il primo periodo assicurativo - che nel caso di specie risulta essere anche l'unico periodo in ragione dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'assicurato stesso - applicando il tasso indicato al 70% dell'importo concordato come fatturato di riferimento.

In particolare, nella specie il fatturato convenzionale di riferimento è stato fissato in euro 8.500.000,00 e ne discende che, con l'applicazione del tasso *omnia* dello 0,30 % al 70% della somma di euro 8.500.000,00 (= 5.950.000,00 euro), l'importo di premio minimo - da corrispondersi in tre rate da 5.950,00 euro l'una - è pari ad euro 17.850,00 (cfr. voce *"Costo assicurativo"* delle condizioni particolari di polizza).

2. Per quanto attiene, invece, al conguaglio d'ufficio richiesto dall'assicurazione con l'appendice di premio n. 4 del 11/07/2017 per euro 7.650,00, questo è stato correttamente calcolato sul fatturato convenzionale di euro 8.500.000,00 indicato nelle predette condizioni particolari (con applicazione allo stesso del tasso *omnia* dello 0,30 %), atteso che la [REDACTED] non risulta aver comunicato il nuovo fatturato ai fini del corrispondente adeguamento



del conguaglio, secondo quanto stabilito nell'art. 1 delle condizioni operative (lett. B e C) sopra richiamate.

Per tutto quanto sopra, va integralmente rigettata la presente opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 25194/2017 - RG n. 63939/2017 del Tribunale di Roma, Dr. Lucio Fredella, depositato il giorno 07.11.2017 e notificato in data 13.11.2017, e va condannata la parte opponente al pagamento della somma di euro 13.600, 00 a titolo di premio insoluto e conguaglio, oltre gli interessi di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 e le spese della procedura di ingiunzione come liquidate nel decreto ingiuntivo.

Va confermato, infine, il diniego della CTU richiesta da parte opponente, attenendo la stessa all'interpretazione delle clausole contrattuali ed essendo pertanto inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta integralmente l'opposizione per i motivi sopra esposti;
- per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale Ordinario di Roma (R.G. 63939/2017) n. 25194/2017, G.U. Dr. Lucio Fredella, depositato il giorno 07.11.2017 e notificato in data 13.11.2017, oltre gli interessi di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 730,00 per compensi, in euro 145,50 per esborsi, spese generali come per legge (15%) oltre a c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi in favore del procuratore costituito.
- condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite liquidate in complessivi euro 3.100,00 per compensi professionali, oltre agli accessori nella misura di legge.

Roma, lì 14.5.2023

Il Presidente-giudice monocratico

Claudia Pedrelli



